



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del sei febbraio duemilaventicinque

DELIBERA N. 5 DEL 06/02/2025

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) - modifica

L'anno **duemilaventicinque** addì **sei** del mese di **febbraio** alle ore **14:10** presso la Sala Consiliare, si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri.

Presiede il PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE **DOMENICO PENNACCHIO**

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa ANNA SANNINO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	SINDACO	MANZONI LUIGI	Si	
2	CONSIGLIERE	ANDREOZZI GENNARO		Si
3	CONSIGLIERE	CAIAZZO SALVATORE	Si	
4	CONSIGLIERE	COSSIGA SANDRO		Si
5	CONSIGLIERE	D'AMICO MANUELA	Si	
6	CONSIGLIERE	DANIELE SIMONA		Si
7	CONSIGLIERE	DE SIMONE LYDIA	Si	
8	VICE PRESIDENTE	DEL VAGLIO MARZIA	Si	
9	CONSIGLIERE	DI DIO VITALE		Si
10	CONSIGLIERE	FIGLIOLIA VINCENZO		Si
11	CONSIGLIERE	GENOVESE LEANDRO	Si	
12	VICE PRESIDENTE	GUARDASCIONE ANGELO	Si	
13	CONSIGLIERE	IASIELLO GUIDO	Si	
14	CONSIGLIERE	ISMENO PAOLO		Si
15	CONSIGLIERE	MAIONE SALVATORE		Si
16	CONSIGLIERE	MORRA CARLO	Si	
17	CONSIGLIERE	PAFUNDI VINCENZO	Si	
18	CONSIGLIERE	PASTORE GENNARO	Si	

19	PRESIDENTE CONSIGLIO	PENNACCHIO DOMENICO	Si	
20	CONSIGLIERE	PISANO ARCANGELO	Si	
21	CONSIGLIERE	SEBASTIANO GIANLUCA	Si	
22	CONSIGLIERE	TESTA MARIA ROSARIA	Si	
23	CONSIGLIERE	TOZZI PAOLO	Si	
24	CONSIGLIERE	VILLANI ANTONIO		Si
25	CONSIGLIERE	VOLPE RICCARDO		Si

Totale Presenti: 16	Totale Assenti: 9
----------------------------	--------------------------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco

Premesso che:

il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) valevole a partire dall'anno d'imposta 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 aprile 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 31 maggio 2022 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 maggio 2023.

Atteso che:

l'art. 2, comma 1, lettera l), numero 1, del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 ha ridotto dal 30% al 25% la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997;

l'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 87 del 2024 dispone che la modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Considerata la necessità di adeguare il regolamento per la disciplina dell'Imu al fine della completezza e trasparenza dello stesso.

Visto:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno; l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dato atto che la modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) è stata redatta in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisiti i pareri positivi espressi dalla Commissione bilancio e dalla Commissione regolamenti.

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) apportare al vigente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 2020 e ss.mm.ii. le seguenti modifiche:
 - a. al primo periodo del comma 1 dell'art. 24 le parole "*del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato*" sono sostituite dalle parole "*prevista dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*";
 - b. sono abrogati il secondo ed il terzo periodo del comma 1 dell'art. 24;
 - c. al primo periodo del comma 2 dell'art. 24 le parole "*dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00*" sono sostituite dalle parole "*prevista dal comma 775 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*";
 - d. al comma 3 dell'art. 24 le parole "*dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00*" sono sostituite dalle parole "*amministrativa prevista dal comma 775 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*".

Nuovo articolo 24

Articolo 24 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato prevista dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo

~~per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.~~

~~2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 prevista dal comma 775 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.~~

~~3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 amministrativa prevista dal comma 775 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.~~

~~4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 22, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.~~

~~5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.~~

~~6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.~~

~~7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura stabilita nel vigente regolamento generale delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.~~

- 2) di demandare al Servizio Fiscalità Locale l'invio del Regolamento aggiornato al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Sindaco
Ing. Luigi Manzoni

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Il Presidente Pennacchio presenta il quinto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) - modifica**. Invita l'Assise al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti, approva la proposta avente ad oggetto: **Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) - modifica**

Il **cons. Genovese** chiede l'immediata esecutività all'atto appena approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

all'unanimità dei voti, espressi dai 16 consiglieri presenti, approva la proposta di immediata esecutività alla delibera avente ad oggetto: ***Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) - modifica.***

Alle ore 15:30 entra il cons. Andreozzi. **Presenti 17.**

L'estratto del processo verbale relativo alla discussione consiliare è depositato agli atti dell'odierna seduta del consiglio Comunale e si intende per riportato e trascritto ancorchè non allegato materialmente al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE f.to DOMENICO PENNACCHIO	IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa ANNA SANNINO
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13/02/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLA GROTTELLA NICOLA**

Pozzuoli, lì 13/02/2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva in data 06/02/2025 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLA GROTTELLA NICOLA**